



Provincia di Vicenza

COMUNE DI ROSSANO VENETO

Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche

(ai sensi Leg.Reg. n. 10/2001)

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I	4
OGGETTO E DEFINIZIONI	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Definizioni.....	4
CAPO II	6
NORMATIVA GENERALE	6
Art. 3 Esercizio dell'attività.....	6
Art. 4 Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di un posteggio in occasione del trasferimento da Piazza Europa a Piazza Duomo.....	6
Art. 5 Modalità di assegnazione dei posteggi liberi.....	7
Art. 6 Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi liberi.....	9
Art. 7 Modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli.....	10
Art. 8 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante	11
Art. 9 Produttori agricoli: posteggio temporaneo su area pubblica.....	12
Art. 10 Revoca e sospensione delle autorizzazioni.....	12
Art. 11 Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.....	13
Art. 12 Autorizzazioni temporanee	13
Art. 13 Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche	13
Art. 14 Obblighi e divieti per gli operatori	14
Art. 15 Obblighi di regolarità contributiva	14
Art. 16 Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi.....	15
CAPO III	16
DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI POSTEGGI ISOLATI	16
Art. 17 Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale.....	16
Art. 18 Orari di svolgimento del mercato settimanale	17
Art. 19 Funzionamento del mercato	17
Art. 20 Modalità di utilizzo del posteggio.....	17
Art. 21 Circolazione pedonale e veicolare	18
Art. 22 Modalità di tenuta e consultazione del Piano del Commercio su aree pubbliche	19
Art. 23 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari	19
Art. 24 Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	20
Art. 25 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	20
Art. 26 Trasferimento temporaneo del mercato	20
Art. 27 Eventuale soppressione di posteggi.....	20

Art. 28 Modifica del giorno di svolgimento del mercato	21
Art. 29 Procedimento per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione	21
Art. 30 Procedimento di miglioria	22
CAPO IV	23
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI	23
Art. 31 Autorizzazioni temporanee di posteggi in occasione delle Sagre Paesane	23
Art. 32 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee.....	23
Art. 33 Criteri per la composizione della graduatoria.....	24
Art. 34 Decadenza dal diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria.....	24
Art. 35 Assegnazione dei posteggi non utilizzati	25
Art. 36 Obblighi e divieti per gli operatori	25
CAPO V	26
DISPOSIZIONI FINALI	26
Art. 37 Rinvio a disposizioni di legge	26
Art. 38 Modulistica	26
Art. 39 Sanzioni	26
Art. 40 Monitoraggio	27
Art. 41 Abrogazione di precedenti disposizioni	27

CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per effetti di quanto previsto dalla legislazione nazionale D. Lgs. 31.03.1998 n. 114, D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, dalla legislazione regionale L.R. 06.04.2001 n. 10, L.R. 03.10.2003 n. 19, dagli indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alle DGRV n. 1902/2001, n. 633/2003, n. 1028/2004, n. 2113/2005, n. 1010/2012., n. 986/2013.
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. Tale parere deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - a. **per commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. **per aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c. **per posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d. **per posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
 - e. **per mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f. **per mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario al quale partecipano gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

- g. **per mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti;
- h. **per presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- i. **per presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia;
- j. **per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: il provvedimento rilasciato dal Comune che abilita l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- k. **per autorizzazione temporanea**: l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.lgs 59/2010, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- l. **per settore merceologico**: si fa riferimento alla classificazione indicata dall'art. 3 c. 2 lett. r) della L.R. n. 50/2010, ossia, alimentare, e non alimentare;
- m. **per tipologia merceologica**: la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/2001;
- n. **per spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o. **per operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato
- p. **per produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

CAPO II NORMATIVA GENERALE

Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione **per il periodo di dodici anni** su qualsiasi area pubblica, al fine di garantire una remunerazione al netto degli investimenti materiali e immateriali, considerando che trattasi di attività al dettaglio con limitati volumi di vendita.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del d.lgs. 114/1998 e s.m.i. le autorizzazioni per il commercio su area pubblica possono essere rilasciate a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
3. L'autorizzazione per il commercio su posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 114/1998, rilasciata dal Comune abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
4. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 114/1998, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, alla tipologia merceologica prevista nel Piano (per le autorizzazioni di cui al comma 3) e a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010.
6. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 114/1998, i prodotti esposti per la vendita sulle aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo e che la violazione di tale disposizione è punita con la sanzione di cui all'art. 22, comma 3, del d.lgs 114/1998.
7. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 del d.lgs 114/1998, le disposizioni relative alle modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggi ed in forma itinerante si applicano anche ai produttori agricoli.

Art. 4 Modalità di assegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di un posteggio in occasione del trasferimento da P.zza Europa a Piazza Duomo

In analogia con quanto disposto dalla parte II della delibera di Giunta Regionale 20.07.2001 n. 1902 e s.m.i., il Comune, prima di comunicare alla Regione Veneto i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, ad assegnare agli operatori già titolari di un posteggio i posteggi

individuati nella nuova ubicazione del mercato.

I posteggi saranno assegnati in relazione alla graduatoria redatta in base all'anzianità di presenza del mercato degli operatori intesa come anzianità di partecipazione al mercato, escluso il periodo di precariato.

Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e che in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).

Art. 5 **Modalità di assegnazione dei posteggi liberi**

1. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione di dodici anni dei posteggi liberi non ancora assegnati, ogni interessato dovrà inviare la relativa domanda in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (pec) al SUAP suap.comune.rossanoveneto.vi@pecveneto.it del Comune di Rossano Veneto (VI). Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.).
2. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione per dodici anni, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
3. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia merceologica, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
4. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite pec entro 30 giorni dalla predetta pubblicazione dell'avviso e comunque secondo quando stabilito nel bando stesso.

5. Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine stabilito o non conformi al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti.
6. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza ed invitando il richiedente a regolarizzare l'istanza entro un termine prefissato.
7. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 71 del Decreto legislativo 26.03.2010 n. 59, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo le due graduatorie redatte in base a quanto indicato nei successivi articoli 8 e 9.
8. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico e alla relativa tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico e relativa tipologia merceologica. Il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
10. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
11. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel BUR; dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
12. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali. La concessione ha validità di dodici anni. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
13. Per il rilascio del provvedimento, l'operatore che per l'esercizio della attività utilizzi GPL o un gruppo elettrogeno dovrà produrre le certificazioni prescritte al successivo art. 15.
14. Ogni ditta operante nel mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso settore, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
15. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

16. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) della L.R. 10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Art. 6 **Modalità di redazione della graduatoria per i posteggi liberi**

La graduatoria per i posteggi liberi indicati ai numeri 1 – 3 - 4 – 6 – 7 – 8 – 9 del Piano sarà redatta in base ai seguenti criteri di priorità fissati con D.G.R.V. n. 986 del 18.06.2013 ad oggetto **“Intesa ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’art. 70, comma 5, del D.Lgs 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della Direttiva 2006/123/CE relativa al servizio nel mercato interno presa d’atto e approvazione dei criteri applicativi”**, nell’ordine:

1. Maggiore professionalità nel commercio su aree pubbliche; riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, comprovata da iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese; l’anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;

Si stabilisce che ai fini della formazione della graduatoria verranno applicati i seguenti punteggi:

- Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = 40 punti
 - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni = 50 punti
 - Anzianità di iscrizione oltre 10 anni = 60 punti
2. Di approvare in caso di parità di punteggio i seguenti criteri da applicarsi nel caso di pluralità di domande concorrenti privilegiando la territorialità degli operatori e la loro conoscenza del territorio documentata dal pagamento dei tributi locali agli atti dell’ufficio Tributi;
3. In deroga a quanto stabilito al punto 1 tra i non alimentari un posteggio dovrà essere preferibilmente assegnato alla tipologia merceologica calzature e uno ad abbigliamento bambino, mentre per il settore alimentari la preferenza è per la gastronomia; Così da soddisfare meglio la cittadinanza in un’ottica di differenziazione dell’offerta e sopperire alla mancanza di tali tipologie nell’ambito territoriale.

Si stabilisce che l’assegnazione riguarderà un solo posteggio per operatore.

La concessione del posteggio avrà durata di dodici anni;

Art. 7
Modalità di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli

I posteggi riservati ai produttori agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 228/2001 come individuato dalla Legge Regionale n. 7/2008 vengono quantificati nel 15% del totale dei posteggi e indicati ai numeri 10 e 11 della Planimetria.

La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale.

Ogni interessato dovrà inviare domanda in modalità telematica, tramite posta elettronica certificata (pec) al SUAP del Comune di Rossano Veneto (VI). Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune.

Nella domanda di assegnazione del posteggio, il richiedente è tenuto ad autocertificare le sue generalità, indirizzo e codice fiscale dell'agricoltore (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli.

Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale.

In entrambi i casi va autocertificato:

- il numero di iscrizione al Registro Imprese;
- il numero del posteggio del quale si chiede l'assegnazione, come individuato nell'avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;
- il possesso della qualifica di produttore agricolo;
- l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;
- tipologia di prodotti offerti
- la dichiarazione di eventuali presenze effettuate nel mercato di Rossano Veneto.

La graduatoria per i posteggi sarà redatta in base ai seguenti criteri di priorità stabiliti in base alla sopra citata D.G.R.V. n. 986 del 18.06.2013, nell'ordine:

- Per ogni anno di iscrizione al Registro delle imprese come produttore agricolo punti 1
- Maggiore anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla L. n. 59/1963 o presentata la denuncia (SCIA o comunicazione) di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; punti 1
- Per ogni anno di presenza nel mercato settimanale di Rossano
Come documentato dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico agli atti dell'ufficio Tributi di questo Comune punti 1

Con arrotondamento all'unità superiore dai sei mesi in su

I titolari dei posteggi devono porre in vendita prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda.

E' consentita la cessione del posteggio ad altro produttore agricolo da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.

Un produttore agricolo non può essere titolare di più di un posteggio.

Art. 8 **Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica con esclusione di quelle espressamente interdette dal Comune o dalla legislazione vigente nonché nell'area all'uopo predisposta ove si svolge il mercato settimanale.

L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune ove l'operatore intende avviare l'attività ed ha validità per l'intero territorio nazionale.

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune, non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della medesima. L'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato del Comune, quando manchi qualcuno dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..

Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.

L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

Le soste degli operatori sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.

Nelle aree demaniali non comunali è vietato il commercio in forma itinerante senza il permesso delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle medesime.

Art. 9
Produttori agricoli: posteggio temporaneo su area pubblica

L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei produttori agricoli è disciplinata dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" ed e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

La comunicazione di cui sopra, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 10
Revoca e sospensione delle autorizzazioni

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. Per le attività in forma itinerante si considera iniziata l'attività con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
- b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
- c) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- d) mancato rispetto dell'obbligo sulla regolarità contributiva secondo le modalità di cui al successivo art. 15.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo non superiore a venti giorni nei casi di violazione di particolari gravità o di recidiva.

L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita IVA, l'iscrizione alla

camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 11 **Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche**

In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della legge regionale n. 10/2001 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) l'attività in forma itinerante può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa (tra le ore 7,00 e le ore 22,00);
- b) per i posteggi in cui vengono rilasciate autorizzazioni temporanee la fascia oraria massima è compresa tra le ore 7,00 e le ore 24,00.

Gli orari per lo svolgimento del mercato settimanale e del posteggio isolato sono disciplinati al Capo III del presente Regolamento.

Art. 12 **Autorizzazioni temporanee**

In occasione delle sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale, e/o altre iniziative con carattere promozionale/espositivo o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità definiti al Capo IV del presente Regolamento, autorizzazioni di posteggio temporanee.

L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010.

Art. 13 **Subingresso nelle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche**

In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi di quanto indicato all'art. 2556, comma 2, del Codice Civile i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di ramo d'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione al REA. Il subentrante acquisisce anche le assenze non giustificate

eventualmente effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione. L'operatore che trasferisce la gestione o la proprietà dell'azienda per atto tra vivi, deve indicare, nel relativo contratto, il numero delle assenze non giustificate effettuate con riferimento all'autorizzazione afferente allo specifico ramo d'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 14 **Obblighi e divieti per gli operatori**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio / concessione di suolo pubblico e del Regolamento Comunale.
2. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
3. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora.
4. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
5. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio, sia durante le operazioni di vendita che a vendita ultimata.
6. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
7. E' vietato porre in vendita prodotti non compresi nella tipologia merceologica per la quale è stato istituito il posteggio.
8. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza
9. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e il patrimonio arboreo.
10. Qualora vengano accertate e contestate all'operatore commerciale reiterate e/o gravi violazioni del presente articolo, si procederà anche alla sospensione della concessione di posteggio per la durata fino alla durata di tre mesi con apposito provvedimento.
11. L'operatore deve dotarsi di un estintore di incendio portatile di idonea capacità estinguente (6 kg.- 21A 89B-C. debitamente omologato e mantenuto a norma di legge.
12. L'operatore che utilizza GPL deve rispettare quanto stabilito nella circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco prot. 0003794 del 12.03.2014.

Art. 15 **Obblighi di regolarità contributiva**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggi è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e di altri istituti previdenziali ai sensi

della L.R. n. 8 del 14 maggio 2013 che ha modificato la L.R. 10/2001;

2. Le imprese richiedenti le autorizzazione al commercio su aree pubbliche indicano ai comuni, al momento della richiesta di rilascio dell'autorizzazione e in tutti i casi in cui si verificano modifiche dei dati identificativi delle imprese stesse, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico della disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
Per gli operatori titolari di concessione di dodici anni la verifica da parte dell'ufficio comunale dovrà avvenire con cadenza quinquennale;
3. Le imprese non ancora iscritte a registro delle imprese alla data del rilascio o di sub ingresso o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, sono soggette alla verifica della regolarità contributiva decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e comunque entro i sessanta giorni successivi. A tal fine le imprese indicano al comune gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie alla verifica della regolarità contributiva;
4. In caso di esito negativo della verifica da parte del Comune della regolarità contributiva l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lettera b) e lettera b bis) della L.R. 10/2001. Qualora l'interessato non regolarizza la sua sospensione entro questo periodo l'autorizzazione viene revocata

Art. 16

Richiamo alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione incendi

1. Nell'applicazione del presente regolamento si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, i Regolamenti Comunitari del Pacchetto igiene (Reg. CE n. 852/2004 e Reg. CE 853/2004) e per le parti non espressamente previste dagli stessi e dalle norme discendenti in ambito nazionale e Regionale, i requisiti specifici previsti dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002; nonché le note Regionali del 28.04.2011 prot. 203418 e del 24.05.2011 prot. 239818;
2. Il Comune assicura, sulle aree destinate ai posteggi, la manutenzione ordinaria e straordinaria, esclusa la raccolta dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti al termine dello svolgimento del mercato.
4. L'operatore in possesso di carro che utilizza GPL ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni

stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno "Indicazioni tecniche di prevenzioni incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili e auto negozi" prot. 3794 del 12.03.2014.

CAPO III

DISCIPLINA DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI MERCATI ISOLATI

Art. 17

Localizzazione e svolgimento del mercato settimanale e dei posteggi isolati.

Il mercato di Rossano Veneto si svolge in Piazza Duomo, nel giorno di SABATO dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ed è di tipologia annuale.

Si conferma l'esistenza di due mercati isolati con tre posteggi siti in Piazza Duomo uno nel giorno di GIOVEDI' con 1 posteggio e uno del giorno di VENERDI' con 2 posteggi aventi come caratteristica merceologia alimentare, pesce, vedi planimetria n. 2 e planimetria n. 3 dell'allegato 3 del presente Piano.

Autorizzazione al posteggio n. 1 mq. 10 x 6 mq. 60,00 nel giorno di venerdì;

Autorizzazione al posteggio n. 2 mq. 8,2 x 5 mq. 41,00 nei giorni di giovedì e venerdì.

Non vengono istituiti altri posteggi isolati.

1. Nel mercato settimanale e nei posteggi isolati possono operare solo commercianti su area pubblica in possesso della prescritta autorizzazione.
2. I mercati di cui sopra sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
3. Qualora la giornata di svolgimento del mercato o dei posteggi isolati venga a coincidere con un giorno festivo, il mercato settimanale e i posteggi isolati potranno essere anticipati, posticipati o effettuati in deroga, come previsto all'art. 8 della L.R. n. 10/2001.
4. Qualora il mercato settimanale e i posteggi isolati vengano a coincidere con il giorno di Natale, essi potranno essere anticipati o posticipati, ma non effettuati in deroga.

Art. 18
Orari di svolgimento del mercato settimanale

1. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.
2. Non è permesso installarsi nell'area del mercato prima delle ore 7.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 12.00 se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero).
3. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.

Art. 19
Funzionamento del mercato

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato **nell'allegato 1** al Piano "*Planimetria dei posteggi del mercato settimanale*". Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, dove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.
2. Il Responsabile del Settore preposto, in virtù delle funzioni ad esso direttamente attribuite dallo statuto comunale, può emanare ordini di servizio allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore e diversa da quella assegnata ed è obbligatoria la loro permanenza per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Art. 20
Modalità di utilizzo del posteggio

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati **e operativi dalle ore 8.00** come indicato nell'allegato 1 al Piano "*Planimetria dei posteggi del mercato settimanale*" all'interno del posteggio assegnato.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).
3. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministro della Sanità 03.04.2002 nonché dell'attestazione sanitaria rilasciata dall'ULSS competente per territorio.

4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
5. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all' esercizio dell'attività.
7. Gli operatori che hanno necessità di utilizzo della corrente elettrica, dovranno provvedere a coprire i cavi elettrici di collegamento del proprio banco-autoservizio con il quadro elettrico comunale, tramite copricavo a norma o altri sistemi consentiti al fine di garantire la sicurezza al transito dei pedoni;
8. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1,00 dalla verticale del limite di allineamento. L'area di proiezione dell'eventuale maggiorazione delle tende dovrà essere sgombra da esposizione di merce, prezzi, informazioni pubblicitarie, ecc. In ogni caso, le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere di ostacolo a passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso ed essere sollevate di almeno metri 2 dal suolo.
9. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia della tenda, non devono essere inferiori a m. 2 e non superiori a metri 4,00.
10. Tra un posteggio e l'altro deve essere garantito un passaggio pedonale di almeno 1.00 metro.
11. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso degli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata.
12. Gli operatori commerciali per accedere all'area mercatale devono adottare gli opportuni accorgimenti per non danneggiare il suolo (dotarsi di idonei teli, supporti e/o spessori di legno o altro materiale).

Art. 21 Circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 8.00 alle ore 13.00 la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato verrà disciplinata con apposita ordinanza sindacale.
2. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato.
3. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio, a seguito di sostituzione del mezzo, a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.

Art. 22

Modalità di tenuta e consultazione del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche

1. Presso l'Ufficio Commercio è depositato a disposizione degli operatori e di chiunque abbia interesse, l'originale del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche corredato da un elaborato aggiornato degli assegnatari di posteggio, con l'indicazione del numero dei posteggi divisi tra alimentare e non alimentare ed imprenditori agricoli, i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza,.
2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Commercio ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'elaborato degli assegnatari di posteggio e comunicarlo alla Regione.
3. Copia del Piano Comunale del Commercio su aree pubbliche e dell'elaborato degli assegnatari di posteggio sono depositati presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e presso l'ULSS competente per quanto concerne i generi alimentari.

Art. 23

Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti entro le ore 8.00 **oppure presenti, ma che non hanno provveduto alla completa installazione delle attrezzature** non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi alle ore 8,00 sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta, l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del Decreto legislativo 114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
4. I posteggi istituiti per la vendita di prodotti appartenenti ad una specifica tipologia merceologica, sono assegnati **prioritariamente** agli operatori che trattano prodotti appartenenti alla medesima tipologia. In caso di mancanza di operatori della medesima tipologia lo spazio potrà essere per quel giorno concesso anche ad altri operatori di diversi settori merceologici aventi diritto in base alla "graduatoria precari".
5. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine in "*Graduatoria precari*", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto punteggio. A tal fine alle presenze viene assegnato il seguente valore:
 - Presenza con attribuzione di posto punti 1 (P);
 - Presenza con posti esauriti punti 1 (PE);
 - Presenza con rinuncia a posteggio per dimensioni inadatte punti 1 (PN);
 - Presenza con Rinuncia al posto punti 0 (PR)
 - b) all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dalla data di iscrizione

nel R.E.A.;

6. Per conseguire la presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato.

Art. 24

Richiamo delle modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. Le concessioni aventi validità pluriennale di dieci o dodici anni e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste dal relativo Regolamento comunale.
3. Per le concessioni temporanee il rilascio dell'autorizzazione avviene previo pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 25

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 26

Trasferimento temporaneo del mercato

Il mercato e/o i mercati isolati possono essere temporaneamente trasferiti in tutto o in parte (singoli posteggi) per motivi di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità, per manifestazioni culturali promosse dall'Amministrazione o per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'ufficio comunale competente provvederà all'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari interessati dallo spostamento.

Art. 27

Eventuale soppressione di posteggi

1. Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di singoli posteggi, in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) caduta sistematica della domanda;
 - b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
 - c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi;
 - d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.

2. Il Comune, inoltre, ha la facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, il Comune procederà alla loro soppressione per utilizzare gli spazi per le suddette esigenze.

Art. 28

Modifica del giorno di svolgimento del mercato

In presenza di esigenze oggettive, il Comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato.

Art. 29

Procedimento per la revoca, la decadenza, la sospensione e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L' Ufficio Commercio del Comune, dopo aver accertato il ricorrere di uno dei casi di cui all'art. 5 comma 1 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, inizia il procedimento di revoca o di sospensione seguendo la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo comunicazione all'interessato e fissando il termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso il termine assegnato, il Responsabile del Settore esamina le eventuali controdeduzioni pervenute e provvede all'emanazione del provvedimento definitivo.
2. Il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29 comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nel caso previsto dall'art. 15 del presente regolamento.
3. Il provvedimento di revoca del posteggio nel mercato annuale, viene assunto in caso di mancato utilizzo del posteggio assegnato per un periodo superiore complessivamente a **quattro mesi in ciascun anno solare**.
4. Ai fini della dichiarazione della decadenza dalla concessione di posteggio di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) della L.R.10/2001, nel caso di società le assenze per le cause ivi indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
5. L' eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Commercio competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Art. 30

Procedimento per la concessione di miglioria

1. Chi ne abbia interesse può presentare istanza di miglioria per uno dei posteggi che si rendano liberi nello stesso mercato e sempreché il posteggio richiesto abbia le stesse caratteristiche, relativamente alle dimensioni e alle caratteristiche del posteggio in concessione al richiedente al momento della presentazione dell'istanza.
2. Le istanze di miglioria vengono ricevute dall'Ufficio entro trenta giorni da quando si è liberato il posteggio.
3. Prima di procedere ad eventuali bandi di assegnazione dei posteggi che si siano resi liberi, si provvede all'esame delle istanze pervenute e all'effettuazione delle miglie, ferma restando la verifica della regolarità della posizione del concessionario in ordine ai pagamenti dei tributi locali.
4. Le domande di miglioria sono valutate in ordine a ciascun posteggio e secondo i seguenti criteri;
 - Data di presentazione della domanda;
 - Maggiore anzianità di concessione del posteggio o di autorizzazione qualora la prima non sia disponibile;
 - Maggiore anzianità di iscrizione al registro delle ditte R.E.A., riferita all'attivazione dell'impresa cui fa capo l'autorizzazione in base alla quale è esercitata l'attività sul mercato;
5. Nel caso di concessione di miglioria, la variazione del posteggio è approvata con provvedimento dirigenziale allegato all'atto di concessione quale parte integrante e sostanziale; il medesimo mantiene la scadenza pluriennale fissata al momento del rilascio della concessione stessa.

CAPO IV
AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DELLE SAGRE E MANIFESTAZIONI

Art. 31
Autorizzazioni temporanee di posteggi in occasione di manifestazioni locali

1. In occasione delle sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale, altre iniziative promozionali/espositive o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità definiti del presente Regolamento, autorizzazioni di posteggio temporanee.
2. La Giunta Comunale può, con specifico provvedimento, individuare di volta in volta, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, altri posteggi oltre a quelli indicati al comma precedente da concedere in uso temporaneo. Nel suddetto provvedimento, la Giunta Comunale fisserà il termine massimo per la presentazione delle domande di concessione del posteggio. Le modalità di assegnazione e di utilizzo di tali posteggi sono le stesse indicate al presente Regolamento.
3. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta.

Art. 32
Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni temporanee

1. Chi intende partecipare all'assegnazione dei posteggi disponibili durante lo svolgimento delle manifestazioni, deve inviare istanza in bollo all'Ufficio Commercio del Comune precisando:
 - a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società; codice fiscale/partita IVA;
 - b) estremi dell'autorizzazione posseduta per l'esercizio del commercio in forma itinerante: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - c) tipologia merceologica che il richiedente intende porre in vendita;
 - d) data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.
2. Le domande possono essere inviate via pec al SUAP del Comune ma anche a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento della manifestazione.
3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il Responsabile del Procedimento chiede la regolarizzazione che deve essere effettuata dal richiedente, pena l'esclusione dalla graduatoria, entro cinque giorni dalla notifica della richiesta d'integrazione.

4. Ogni richiedente può presentare una sola domanda di partecipazione per la stessa sagra, anche se in possesso di eventuali diverse autorizzazioni. Qualora il richiedente presentasse più istanze, ai fini della formazione della graduatoria sarà valutata esclusivamente la prima istanza pervenuta all'Ufficio Protocollo del Comune.

Art. 33

Criteria per la composizione della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno valutate le domande pervenute entro il termine utile indicato all'art. 31 c. 2 e saranno valutate nel rispetto dei seguenti criteri e nel corrispondente ordine di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze effettive alle precedenti edizioni della stessa manifestazione per la quale si chiede l'assegnazione del posteggio;
 - b) ordine cronologico di presentazione della domanda. Sia per le domande pervenute a mezzo pec, che spedite a mezzo posta, che per quelle consegnate direttamente al Comune, si farà riferimento al timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
 - c) maggiore anzianità dell'autorizzazione posseduta.
2. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, nel caso in cui si preveda un numero limitato e inferiore alle domande di partecipazione, approvata dal Responsabile del servizio competente, è pubblicata all'albo pretorio del Comune. Ad ogni partecipante è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di assegnazione oppure di non assegnazione del posteggio, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento e relativo importo relativo al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, eventuali ulteriori servizi erogati, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della sagra ed ogni altra informazione circa le modalità di svolgimento.
3. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria. Qualora la graduatoria fosse esaurita, è ammessa l'assegnazione del posteggio resosi libero ad altro eventuale operatore che avesse presentato una domanda dopo i termini assegnati. In tale caso le domande saranno valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo.
4. Qualora la rinuncia dell'operatore arrivi al Comune nei cinque giorni antecedenti l'inizio della manifestazione, non si procederà ad alcuna assegnazione.

Art. 34

Decadenza dal diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria

1. L'operatore perde il diritto d'anzianità per l'inclusione in graduatoria quando non si presenta all'assegnazione dello spazio pubblico nel termine stabilito, oppure rinunci all'assegnazione negli ultimi cinque giorni antecedenti l'inizio della sagra. E' fatta eccezione nei casi di assenza

per malattia e gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa.

2. Le assenze di cui al precedente comma si riferiscono esclusivamente al titolare della autorizzazione. In caso di società, l'assenza per malattia o gravidanza può essere giustificata solo nel caso in cui tutti i legali rappresentanti della Società risultino contemporaneamente assenti per i medesimi motivi.

Art. 35

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

I posteggi che non risultano occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, non vengono assegnati, e rimangono pertanto liberi.

Art. 36

Obblighi e divieti per gli operatori

1. Sono richiamate, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dai precedenti art. 14 e 15.
2. Qualora l'area risulti essere stata manomessa o non venga restituita nelle condizioni in cui è stata consegnata, gli Uffici Comunali competenti provvedono al ripristino e le relative spese sono totalmente addebitate all'operatore, ferma restando l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni arrecati.
3. La Giunta Comunale può, con proprio provvedimento, stabilire l'eventuale applicazione di un deposito cauzionale in relazione all'esigenze di salvaguardia delle aree pubbliche e con riferimento alla specifica tipologia dell'attività commerciale che occupa il posteggio.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37
Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001 n. 10 e s.m.i., nonché delle relative Delibere di Giunta Regionale Veneto in materia.

Art. 38
Modulistica

Il Comune, ai fini del rilascio delle autorizzazioni al commercio su area pubblica, nonché delle concessioni di posteggio utilizzano la modulistica predisposta dalla Regione Veneto con delibera di Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005.

Le autorizzazioni devono essere redatte in un unico foglio in formato A3 fronte/retro.

Le domande di nuove autorizzazioni per il commercio in forma itinerante, di sub-ingresso in autorizzazioni ed eventuali relative concessioni nonché le comunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, sono presentate dagli operatori utilizzando la modulistica allegata alla delibera di Giunta Regionale n. 2113 del 2 agosto 2005.

Art. 39
Sanzioni

1. Fermo restando quanto indicato dal D. Lgs. n. 114/1998, il presente Regolamento stabilisce le sanzioni a carico dei contravventori per l'inosservanza delle disposizioni ivi indicate.
2. L'inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti dall'art. 14 commi 7, 8, 9 e art. 15 commi 4 e seguenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00, come indicato all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. n. 114/1998 e con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
3. Alle altre disposizioni contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1 del D.L.vo 267/2000, con l'applicazione della procedura di cui alla legge 689/1981 e s.m.i.
4. La violazione di quanto indicato all'art. 14 commi 8 e 9 e all'art. 15 commi 4 e seguenti comporterà, oltre all'applicazione della sanzione prevista al comma 2 precedente, l'immediato allontanamento coatto dall'area mercatale a cura delle Forze dell'ordine o Forze di Polizia.
5. In caso di particolare gravità o recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 40
Monitoraggio

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla Regione Veneto e alla Camera di Commercio territorialmente competente l'elenco dei provvedimenti autorizzatori emessi e di quelli cessati nell'anno precedente, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare.

Art. 41
Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con le stesse in contrasto.